



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	AVERNA	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LENTO	AURORA	Relatore
<input type="checkbox"/>	VELLA	ALESSANDRA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 298/15 depositato il 10/02/2015
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TY503T100889 IVA-ALTRO 2010 contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTR. AGRIGENTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
DOTT. NASTASI MARCO VALERIO QUARTO
VIA VENEZIA N. 369 93012 GELA CL

www.commercialistatelematico.com

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 298/15

UDIENZA DEL

19/06/2015 ore 11:00

SENTENZA

N°

2931/4/15

PRONUNCIATA IL:

19 GIU. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24 GIU. 2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO

(Signature)

FATTO E DIRITTO

Con ricorso (con contestuale istanza di mediazione) RG 298/2015, notificato il 4 novembre 2014 e depositato il 10 febbraio 2015, la società ".....", esercente l'attività di commercio al dettaglio di orologi, gioielli e argenteria, ha chiesto l'annullamento, vinte le spese, dell'avviso di accertamento n. TY503T100889/2014, notificato il 18 settembre 2014, relativo all'anno di imposta 2010, con il quale sono stati determinati maggiori ricavi e maggior reddito sulla base dell'applicazione dello studio di settore VM15A.

Dopo avere contestato la correttezza del cluster di riferimento, parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

- 1) Nullità, ex art. 42, comma 1, del DPR n. 600/1973 per omessa sottoscrizione da parte del direttore dell'ufficio o da altro soggetto munito di delega legittimamente rilasciata.
- 2) Carezza di motivazione e assenza di elementi gravi, precisi e concordanti.
- 3) Illegittimità delle sanzioni applicate.
- 4) Illegittimità della rideterminazione dell'IVA.

In data 26 maggio 2015, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate - direzione provinciale di Agrigento, che ha depositato una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

All'udienza del 19 giugno 2015, su richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

Il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo della carezza di motivazione alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale è viziato da illegittimità l'avviso di accertamento che trae origine dal mero scostamento dei dati reali dichiarati dal contribuente rispetto a quelli relativi alla media del settore senza che l'Amministrazione finanziaria, sulla quale grava il relativo onere, suffraghi la pretesa fiscale con ulteriori elementi ed indizi tali da supportare l'inattendibilità dei dati riscontrati rispetto all'ausilio statistico (per tutte Cassazione civile, VI, 17 ottobre 2012, n. 17804).

Nella fattispecie in esame lo scostamento rilevato era pari al 3,54 %, cosicchè si imponeva una motivazione rafforzata, la quale non è, però, riscontrabile, essendosi l'Amministrazione finanziaria limitata a fare riferimento alla eccessiva durata delle scorte, la quale - singolarmente considerata - non supporta la quantificazione di un maggior ricavo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 1.500,00 (mille/00).

Così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2015

www.commercialista telematico.com

ESTENSORE


PRESIDENTE
